


A seguito della positiva attestazione in ordine alla compatibilità economica rilasciata dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione ( nota del giorno 6 aprile 2012 prot. n. 8097/FIN – STAF CONTR – 3 ), il giorno 22 maggio 2012 si sono incontrati, presso la sede della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali CGIL F.P., CISL F.P.S.,UIL F.P.L., DIRER FVG e CISAL Enti locali FVG onde procedere, giusto decreto del Presidente della Regione di data 18maggio 2012, n. 0106/Pres., alla sottoscrizione del documento recante << Contratto collettivo decentrato integrativo – area dirigenziale: chiusura quadriennio 2002-2005 e stralcio quadriennio 2006-2009 >>

Per la Delegazione trattante di parte pubblica

Il Presidente



Per le Organizzazioni sindacali:


CGIL F.P.




CISL F.P.S.




UIL F.P.L.



DIRER FVG



CISAL Enti locali FVG



Contratto collettivo decentrato integrativo – area dirigenziale: chiusura quadriennio  
2002-2005 e stralcio quadriennio 2006-2009

**Art. 1**

*(Ambito di applicazione e interpretazione del contratto)*

1. Il presente contratto si applica al personale regionale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il presente contratto costituisce chiusura del quadriennio 2002-2005 e stralcio del quadriennio 2006-2009.
3. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

**Art. 2**


*(Sostituzioni)*

1. Al dirigente cui sia conferito un incarico ad interim per la sostituzione di un direttore di Servizio su posizione vacante, spetta un incremento del trattamento economico, da corrispondersi per il periodo di reggenza, pari al 30% della retribuzione di posizione prevista per il Servizio vacante.
2. Al dirigente che sostituisce un direttore di Servizio per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell'arco dell'anno, escluso il periodo di assenza per ferie, è attribuito, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione eccedente i sessanta giorni, l'incremento del trattamento economico di cui al comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006.

**Art. 3**

*(Correlazione tra la retribuzione di risultato e i compensi professionali)*

1. Con riferimento agli anni dal 2006 al 2011 al dirigente che, in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, abbia percepito, nell'anno di riferimento, compensi professionali



per l'attività di patrocinio legale o per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, per un importo pari o superiore a quello spettante a titolo di retribuzione di risultato, la retribuzione medesima è ridotta del 35%. Qualora siano stati percepiti compensi per un importo inferiore, la retribuzione di risultato è ridotta del 10%; la riduzione non è attuata nel caso in cui l'importo erogato a titolo di compenso sia pari o inferiore al 10% della retribuzione stessa.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, per gli anni 2009, 2010 e 2011, la riduzione di cui al comma 1 è attuata salvo successivo conguaglio.

#### **Art. 4**

(Risorse per la retribuzione di risultato)

1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, sono destinate alla retribuzione di risultato le risorse derivanti dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle risorse disponibili e quanto corrisposto a titolo di retribuzione di posizione e incremento retributivo riferito agli incarichi ad interim.


2. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, nelle more della definizione del modello di graduazione delle posizioni dirigenziali e della conseguente fissazione della retribuzione di posizione in attuazione del disposto di cui all'articolo 45 del Contratto collettivo regionale di lavoro, Area della dirigenza del Comparto unico quadriennio normativo 2002-2005, bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sono destinate alla retribuzione di risultato, salvo successivo conguaglio, risorse pari al limite minimo del 15% di cui all'articolo 48, comma 1, del Contratto collettivo medesimo.

#### **Art. 5**

(Corresponsione della retribuzione di risultato)


1 Tenuto conto del fatto che il sistema di valutazione del personale dirigente avviato nell'anno 2006 ha rivestito carattere squisitamente sperimentale, la retribuzione di risultato riferita all'anno stesso è comunque attribuita solo sulla base della durata dell'incarico.

2. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, tenuto anche conto del fatto che il presente contratto interviene successivamente alla consuntivazione delle valutazioni, la quota di risorse non distribuita è riassegnata al personale dirigente per le annualità stesse proporzionalmente agli importi attribuiti al personale medesimo.



3. L'importo della retribuzione di risultato è corrisposto in proporzione alla durata dell'incarico nell'anno di riferimento.

4. Al personale dirigente in possesso, negli anni 2006, 2007 e 2008, della qualifica di pubblica sicurezza, è corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato, spettante al singolo dirigente per gli anni medesimi, pari al 15% dei relativi importi. L'integrazione è rapportata al periodo di possesso della qualifica di pubblica sicurezza nei singoli anni di riferimento.



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a roughly diagonal pattern from the bottom left towards the top right. The signatures are stylized and cursive, including what appears to be 'MS', 'A', 'RE', 'M', and 'B'.